

REP. N.

RACCOLTA N.
CONTRATTO

informatico in forma pubblica notarile, per l'affidamento del **“SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA RIVISTA SPECIALIZZATA TIR”**, ferma restando la proprietà della testata e la qualifica di Editore in capo al Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di seguito COMITATO, da realizzare in conformità al "Capitolato tecnico", di seguito CAPITOLATO, posto a base di gara che allegato sotto la lettera A) costituisce parte integrante del presente contratto.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di , in Roma,,
innanzi a me Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile di Roma,
ricompreso nell'ambito territoriale del Distretto della Corte d'Appello di Roma, nel mio
studio

sono presenti

1) da una parte:

il Presidente del COMITATO, domiciliato per la carica in
Roma, Via Giuseppe Caraci n. 36, che interviene nel presente atto in rappresentanza del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli
affari generali ed il personale – COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE
DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI, (Cod. Fisc.
97113700583), fornito dei necessari poteri giusta Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data, registrato alla Corte dei Conti il che, in copia
digitale, si allega al presente atto sotto la lettera B), per formarne parte integrante e
sostanziale, omissane la lettura da parte di me Notaio per espressa volontà dei comparenti;

e

2) dall'altra parte:

il Sig., nato a....., Cod. Fisc.,
domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al presente atto nella sua qualità di
legale rappresentante della impresa, con sede in
....., capitale sociale Euro, iscritta al n.
..... del Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di
....., C.F., P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di:
....., fornito per Statuto dei necessari poteri giusta le risultanze del Registro
delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma come da visura effettuata in data
....., tramite il relativo portale telematico, che, in copia digitale, si allega al
presente atto sotto la lettera C), per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la
lettura da parte di me Notaio per espressa volontà dei comparenti;
in seguito indicata per brevità come "IMPRESA".

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMESSO

- a) che il COMITATO, nella seduta dell'11 dicembre 2019, ha valutato la necessità del mantenimento del servizio in questione, attesa la valenza divulgativa dello stesso, quale strumento di indispensabile comunicazione, aggiornamento ed interrelazione tra il COMITATO e le imprese iscritte all'Albo, ivi compresi i rappresentanti della categoria;
- b) che con determina prot. RU 339 del 12 febbraio 2020 il Presidente del COMITATO ha disposto che si proceda all'affidamento del servizio in questione per un importo complessivo

pari a € **2.313.156,86** oltre IVA, da porre a base di gara mediante procedura aperta per i motivi ivi specificamente esposti;

b) che il COMITATO ha bandito la procedura negoziata ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di seguito CODICE, per l'affidamento del servizio in questione, CIG 8207980F5B, per un importo complessivo a base di gara pari a € I.V.A. esclusa;

c) che con decreto direttoriale prot. n. del è stata nominata la Commissione per la valutazione delle offerte relative all'espletamento della suddetta gara;

d) che la procedura di gara si è regolarmente svolta sulla piattaforma telematica Portale Appalti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle sedute del

e) che con verbale prot. del l'Impresa è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria;

f) che con provvedimento n. del il Presidente del COMITATO ha reso definitiva e in data, a seguito delle verifiche espletate, efficace l'aggiudicazione in favore della nominata impresa;

g) che con nota prot. del sono state inviate le richieste di informativa prefettizia nei confronti dell'impresa

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti, come sopra costituite e da me NOTAIO personalmente identificate, avendo rinunciato, me consenziente, alla presenza di testimoni, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, i cui atti e documenti, richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati e normativa di riferimento

Le premesse e gli allegati sopra e/o di seguito citati, ancorché non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. La realizzazione di quanto in premessa è regolata, in particolare, oltre che dal presente contratto, da quanto segue:

a) dal CAPITOLATO;

b) dalle clausole contenute nel presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il COMITATO e l'Impresa, relativamente all'oggetto dello stesso nonché dall'offerta offerta economica, che si allega sotto la lettera ...;

c) dalle norme di cui al CODICE;

d) dal D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per quanto applicabile ai sensi dell'articolo 261 comma 16 del Codice;

e) dalle norme di cui alla Legge e Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e s.m.i.;

f) dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato che, ancorché non allegate al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

g) dal decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.;

h) dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

i) dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;

j) dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 art.1 commi da 209 a 213 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica;

- k) dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55 e dalla Circolare MEF n. 37 prot. 89719 del 4/11/2013;
- l) dalla legge 23 dicembre 2014 n.190, art.1, comma 629 lett. b) in materia di scissione dei pagamenti (split payment).

Articolo 2

Oggetto

Il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale da eseguire in conformità al CAPITOLATO sopra richiamato, per la realizzazione da parte dell'IMPRESA, che accetta, del **“SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA RIVISTA SPECIALIZZATA TIR”**. CIG 8207980F5B

Per l'esecuzione delle suddette attività, si richiama, in particolare, l'IMPRESA alla scrupolosa e puntuale osservanza di quanto disposto nel suddetto CAPITOLATO nel paragrafo **2 – SPECIFICHE DI ESECUZIONE** e **3 – MODALITA' DI ESECUZIONE** che qui si intendono integralmente richiamate.

La figura del Direttore responsabile della Rivista è di esclusiva designazione del COMITATO e la struttura redazionale, da mettere nella piena disponibilità del Direttore Responsabile, nella sede della Rivista, deve essere costituita, ai sensi dell'art. 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria FIEG-FNSI, da un “capo redattore”, n. 2 “redattori”, un grafico di redazione (livello 1bis), una segretaria a tempo pieno.

La Rivista dovrà essere realizzata nel pieno ed assoluto rispetto delle prescrizioni di cui CAPITOLATO, da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 cod.civ., senza possibilità di apportarvi alcuna modifica e/o variante, se non quelle migliorative e, comunque, sempre previo assenso del COMITATO.

Articolo 3

Termini - durata

L'espletamento del servizio dovrà essere effettuato nel rispetto dei termini stabiliti dal CAPITOLATO da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 del cod. civ.

Il contratto decorrerà dalla data di comunicazione di avvio del servizio per 36 mesi.

Qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per il nuovo e successivo affidamento, il COMITATO ha facoltà di prorogare la prosecuzione del contratto, alle medesime condizioni contrattuali, sino alla conclusione delle procedure di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

Articolo 4

Corrispettivo

Per la realizzazione del servizio di cui al precedente art. 2, il COMITATO corrisponderà all'IMPRESA, l'importo complessivo pari a € IVA esclusa, comprensivo di spese ed oneri, nessuno escluso, per l'esecuzione del servizio.

L'IMPRESA riconosce che il suddetto corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del presente contratto. Nulla, pertanto, potrà essere riconosciuto all'IMPRESA a titolo di variazione di prezzi, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili. L'IMPRESA rinuncia, pertanto, espressamente a chiedere la

risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e la revisione del prezzo, ai sensi degli artt. 1467 e 1664 del cod. civ.

Articolo 5

Direzione dell'esecuzione del contratto - Responsabile del procedimento certificazione di regolarità della prestazione - ultimazione delle prestazioni e verifica di conformità

Ai sensi dell'articolo 300 del d.p.r. 207/2010, è nominato un Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto procede, ai sensi dell'articolo 307 del D.P.R. 207/2010, all'accertamento della prestazione effettuata dall'appaltatore e della sua conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali, prima del pagamento di ogni fattura.

Il Direttore dell'esecuzione provvede ad emettere un certificato di regolarità per ciascuna mensilità, con indicazione dell'importo da pagare all'esecutore relativamente alla prestazione eseguita; il certificato sarà controfirmato dal Responsabile del Procedimento e dall'impresa. Nel suddetto certificato dovranno essere evidenziati eventuali tempi di ritardo e di quantificazione delle penali.

Il certificato dovrà riportare chiaramente il nominativo del responsabile del procedimento, del Direttore dell'esecuzione, la firma digitale, il nominativo del tecnico dell'impresa e sua firma digitale.

Ai sensi dell'articolo 4 del d.p.r. 207/2010 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Così compilati i certificati di regolare esecuzione, dovranno essere tempestivamente trasmessi al COMITATO che provvederà al pagamento.

A seguito dell'ultimazione delle prestazioni, sarà emesso il certificato di verifica di conformità, ai sensi dell'articolo 322 del d.p.r. 207/2010.

Articolo 6

Modalità di fatturazione e termini di pagamento

Solo a seguito dell'emissione dei certificati di regolare esecuzione ed all'acquisizione del DURC, pena irricevibilità della stesse, l'IMPRESA potrà emettere fattura elettronica.

L'Aggiudicatario potrà emettere fattura con cadenza bimestrale. L'unità mensile di importo costituisce riferimento per le eventuali maggiori prestazioni o in caso di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice.

Le fatture saranno redatte ai sensi dell'articolo 1 commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, secondo l'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. 55/2013 e in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 in materia di scissione dei pagamenti.

Le fatture dovranno contenere tutte le informazioni indispensabili previste nel succitato allegato A del D.M. 55/2013 ed, in particolare, il numero di protocollo del presente contratto, il CIG, ed il Codice Unico Ufficio (IPA – Comitato Centrale Albo): Y0DLOE.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. La ritenuta dello 0,50% sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale.

Il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e lo svincolo della ritenuta dello 0,50% verrà effettuato successivamente all'ultimazione delle prestazioni e previo rilascio del certificato di verifica di conformità come disciplinato al precedente articolo 6.

Al suddetto pagamento si procederà entro trenta giorni dal ricevimento della fattura .

Il COMITATO, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, il COMITATO applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

I pagamenti saranno effettuati dal COMITATO con accredito sul c/c alla stessa intestato indicato al successivo articolo

Le fatture di cui sopra dovranno essere inoltre corredate della documentazione necessaria secondo quanto previsto dal punto 13 del CAPITOLATO.

L'IMPRESA prende espressamente atto che la suddetta documentazione e l'esatta indicazione dei relativi riferimenti costituiscono requisiti essenziali ai fini del pagamento del corrispettivo stabilito nel presente contratto e che i pagamenti restano subordinati alla disponibilità delle risorse finanziarie sul capitolo di spesa pertinente a seguito di riassegnazione dei fondi riversati all'Erario.

Articolo 7

Oneri ed incombenze a carico dell'IMPRESA

Sono a totale carico dell'IMPRESA, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti per l'integrale espletamento del servizio come disciplinato dal CAPITOLATO.

L'IMPRESA si impegna, in particolare, a stipulare apposito contratto con il Direttore Responsabile della Rivista "TIR", designato dal COMITATO, nei termini normativi ed economici richiamati e precisati ai punti 3.1 del CAPITOLATO.

L'IMPRESA si impegna altresì a mettere nella piena disponibilità del Direttore responsabile, nella sede della Rivista, una struttura redazionale costituita da un "Capo redattore", due "Redattori", un "Grafico di redazione" (livello 1bis), una segretaria a tempo pieno alle

condizioni economiche e normative richiamate e precisate ai punti 3.2 e 3.3 del CAPITOLATO.

Per la realizzazione dell'attività giornalistica ed al fine di garantire il mantenimento del livello professionale raggiunto, l'impresa si impegna ad attivare, su indicazione del Direttore Responsabile, collaborazioni a titolo di borderò.

Per lo svolgimento delle attività redazionali, l'IMPRESA si impegna a mettere a disposizione, a propria cura e spese, una sede idonea in Roma con le caratteristiche specificamente indicate al punto 3.4 del CAPITOLATO e risultanti dall'offerta prodotta in sede di gara, in grado di garantire la piena operatività delle attività da svolgere ai fini della esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto.

L'IMPRESA si impegna inoltre a rispettare la normativa nazionale e comunitaria in materia di mercato e di editoria, evitando la costruzione di posizioni dominanti secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 8

Obblighi nei confronti dei dipendenti, osservanza delle norme tecniche, antinfortunistiche e previdenziali e di sicurezza

L'IMPRESA si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o da provvedimenti in vigore, nonché di quelli che dovessero essere emanati nel corso della durata del presente contratto in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, nonché da contratti collettivi di lavoro come previsto all'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 207/2010, ed esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità connessa a tali obblighi. L'Impresa è altresì obbligata all'osservanza di leggi, decreti e regolamenti emanati o che venissero emanati durante il naturale corso dell'appalto, in materia di lavori, assistenza e previdenza, nel rispetto del dettato del D. Lgs 81/08 e di altri particolari adempimenti che disciplinano la materia, esonerando l'Amministrazione committente da ogni responsabilità riguardo ad eventuali infrazioni che venissero commesse dall'Impresa stessa ed eventuali danni ai beni pubblici e privati. In particolare dovrà osservare scrupolosamente tutte le leggi che sovrintendono la materia dell'appalto.

In caso di ottenimento da parte del responsabile unico del procedimento (R.U.P.) di un documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto dall'Amministrazione direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa, è in facoltà dell'Amministrazione pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa, fatto salvo il caso in cui l'Impresa non vi provveda direttamente entro i 15 (quindici) giorni successivi all'apposito invito formulato da parte del responsabile unico del procedimento, ovvero non risultino fondati motivi formalmente contestati dall'Impresa.

Resteranno ad esclusivo carico dell'IMPRESA le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra. L'IMPRESA si obbliga a praticare verso i dipendenti lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle

risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente atto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'IMPRESA assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne il COMITATO, anche in sede giudiziaria, per infortuni e/o danni subiti da parte di persone, beni mobili ed immobili, tanto del COMITATO che di terzi, comunque connessi all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Il COMITATO potrà richiedere all'IMPRESA in qualsiasi momento, l'esibizione di libro matricola, dei modelli F24 e dei fogli paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;

L'IMPRESA garantisce che, nell'esecuzione del servizio, saranno integralmente osservate le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto, in materia antinfortunistica, previdenziale e di sicurezza.

L'IMPRESA sarà, inoltre, responsabile, per quanto le compete, della puntuale applicazione e osservanza delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro e in specie delle norme contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e di quelle che verranno emanate nel corso di esecuzione del presente contratto, per quanto applicabili. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla osservanza delle norme e/o prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell'IMPRESA che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi e/o indennizzi a qualsiasi titolo nei confronti del COMITATO.

L'IMPRESA, pertanto, si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il COMITATO da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui al presente articolo.

L'IMPRESA si impegna a fornire al COMITATO immediata comunicazione di qualsivoglia evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio e ad assicurare il servizio anche in caso di sciopero o di altri imprevisti.

Articolo 9

Modalità generali di esecuzione del servizio

L'IMPRESA si impegna, pena la risoluzione del presente contratto, a svolgere il servizio con personale qualificato, nonché con organizzazione di mezzi, attrezzature proprie e materiali di consumo, acquisiti a propria cura e spese, secondo le modalità, i tempi e le prescrizioni del presente contratto e del CAPITOLATO, garantendone l'esecuzione a perfetta regola d'arte e secondo la normativa vigente.

Articolo 10

Modalità specifiche di esecuzione del servizio

Fatta salva l'eventuale definizione di specifico accordo tra le parti in ordine ai tempi tecnici occorrenti per la produzione dei primi due numeri, il servizio dovrà essere effettuato in conformità alle "Specifiche di esecuzione" e "Modalità di esecuzione" del CAPITOLATO.

I documenti giustificativi delle avvenute prestazioni faranno prova ad ogni effetto ed, in particolare, ai fini del pagamento e dell'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 15 e dovranno essere allegati, ai fini del pagamento, alle fatture di cui all'art. 6.

Articolo 11

Distribuzione della Rivista “TIR”

La Rivista dovrà essere spedita con le modalità indicate nel CAPITOLATO. L’elenco dei destinatari potrà eventualmente essere integrato e/o modificato dal COMITATO con successive comunicazioni che avranno effetto, ai fini dell’obbligo della spedizione, dal primo numero successivo a quello di ricevimento della comunicazione.

Resta inteso che, ove il recapito non possa essere effettuato per indisponibilità dell’Ufficio Postale destinatario, L’IMPRESA, in deroga a quanto stabilito dall’art. 1686 del cod. civ., dovrà depositare, a propria cura e spese, le Riviste stesse in appositi magazzini, fino alla data di effettivo recapito. Di tale deposito dovrà essere data comunicazione al COMITATO, con l’indicazione del numero delle Riviste depositate. Tale ipotesi non costituisce, sotto alcun profilo, inadempienza o mora dell’IMPRESA.

L’IMPRESA assume in proprio ogni responsabilità in ordine alla buona conservazione ed integrità delle Riviste fino alla loro distribuzione. Conseguentemente nessuna responsabilità ricadrà sul COMITATO per eventi di furto, smarrimento e/o deterioramento.

L’IMPRESA sarà comunque responsabile dell’esatto recapito delle Riviste, attivando le opportune intese con il fornitore del servizio postale e sarà tenuta ad avvisare il COMITATO di ogni smarrimento e/o distruzione totale o parziale delle Riviste. Nell’ipotesi in cui il mancato recapito sia dovuto ad inesatta formulazione dell’indirizzo ovvero a trasferimento del destinatario, L’IMPRESA si impegna a darne comunicazione al COMITATO ai fini dell’aggiornamento dell’indirizzario.

Articolo 12

Proprietà e diritti

Le parti convengono che la Rivista in edizione cartacea e digitale è di proprietà esclusiva del COMITATO, al quale spettano tutti i diritti di cui alla normativa vigente.

E’ fatto, pertanto, espresso divieto all’IMPRESA, di utilizzare il materiale (testi, foto, grafici, ecc.), comunque destinato alla esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, per altre pubblicazioni o a qualsiasi altro titolo, se non previo assenso del Direttore Responsabile o del COMITATO. In conseguenza di quanto sopra, L’IMPRESA riconosce al COMITATO, in via esclusiva, i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei prodotti previsti dalle leggi sul diritto di autore e da ogni altra eventuale disposizione in materia e riconosce inoltre al COMITATO il diritto di utilizzazione e di pubblicizzazione, anche attraverso il proprio sito Internet, e di sfruttamento di tutte le conoscenze, dati e informazioni, anche oltre la scadenza del presente contratto e ciò per patto espresso, senza alcun ulteriore corrispettivo oltre quello previsto all’art. 4.

L’IMPRESA si obbliga a fornire espressamente al COMITATO tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento dei diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore del COMITATO in eventuali registri o elenchi pubblici.

Articolo 13

Procedure di registrazione presso il Tribunale

L’IMPRESA provvede, a sua cura e spese, all’espletamento delle occorrenti procedure,

nessuna esclusa, per la registrazione presso il competente Tribunale delle testate web e cartacea e del Direttore Responsabile.

L'IMPRESA provvede, altresì, a sua cura e spese, ad eventuali ulteriori procedure di registrazione, in caso di modifiche o variazioni, nel periodo di validità contrattuale.

Articolo 14 **Inserzioni pubblicitarie**

L'IMPRESA ha facoltà di provvedere alla acquisizione, gestione e vendita delle inserzioni pubblicitarie ed incameramento dei relativi proventi nella misura massima di 9 pagine/numero comprese le copertine per l'edizione cartacea e n. 2 banner nella homepage del sito web. Ai fini del calcolo delle pagine pubblicitarie dell'edizione cartacea, la mezza pagina o il quarto di pagina sono equiparate ad una pagina intera.

Il numero di pagine complessivo riservato alle inserzioni pubblicitarie deve essere comunicato al Direttore Responsabile entro i primi 5 giorni di lavorazione redazionale del numero mensile.

Il COMITATO si riserva la facoltà di inserire per ciascun numero mensile una pagina di pubblicità istituzionale.

Le inserzioni pubblicitarie devono riguardare argomenti, testi ed immagini consoni al decoro, al livello istituzionale della Rivista ed all'interesse degli operatori del settore dell'autotrasporto con divieto assoluto di procedere alla pubblicazione di inserzioni in contrasto con gli indirizzi e le finalità del COMITATO nonché in violazione della vigente normativa.

Articolo 15 **Inadempienze, rilievi e penali**

Le penali ed i rilievi sono le azioni di sanzione o avvertimento da parte del COMITATO conseguenti il mancato rispetto delle indicazioni contenute in tutta la documentazione relativa alla procedura del presente contratto. Tali azioni possono essere emesse per qualunque non conformità ai dettami contenuti nella documentazione contrattuale e in tutti i suoi allegati.

I rilievi consistono in comunicazioni formali all'aggiudicatario che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono un avvertimento sugli aspetti critici della fornitura e, se reiterate per tre volte consecutive, possono dar seguito a penali nella misura pari all'1% dell'importo contrattuale.

I rilievi sono emessi dal Responsabile l'IMPRESA ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al COMITATO un documento corredato da elementi oggettivi e opportune argomentazioni entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della nota di rilievo. Trascorso tale termine il rilievo non sarà più annullabile.

Qualora l'IMPRESA ritardi nell'avvio dell'esecuzione del servizio oltre i tempi stabiliti determinati nel provvedimento di avvio dell'esecuzione del contratto, sarà assoggettata al pagamento di una penalità giornaliera nella misura dell'1‰ (unopermille) calcolata sul corrispettivo globale contrattuale ripartito per ciascuna mensilità e per ciascun giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo quanto precisato relativamente ai primi due numeri della rivista.

Per tutte le altre inadempienze nell'esecuzione del servizio derivanti da inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente contratto e nel CAPITOLATO troverà applicazione la penale nella misura dell'1% sull'ammontare netto contrattuale, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo, determinata dal Responsabile del procedimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'IMPRESA per iscritto. L'IMPRESA dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni nel termine massimo di cinque giorni naturali e consecutivi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dal COMITATO, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

L'importo delle eventuali penalità, che non potrà superare in ogni caso un decimo del corrispettivo suddetto, al netto di I.V.A., sarà detratto in sede di pagamento.

Trascorsi 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di avvio della esecuzione contrattuale senza che l'IMPRESA abbia dato inizio all'espletamento del servizio, il COMITATO si riserva la facoltà di procedere all'incameramento della cauzione prestata a garanzia del contratto, senza formalità di sorta, di risolvere il contratto stesso per inadempimento e di commettere a terzi l'espletamento del servizio in danno dell'IMPRESA stessa inadempiente, salvo il diritto di rivalsa per i maggiori oneri eventualmente sostenuti e per il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Analoga procedura - risoluzione di diritto del contratto per colpa, affidamento a terzi dell'esecuzione del servizio in danno, risarcimento del danno nonché incameramento del deposito cauzionale a garanzia - sarà seguita nell'eventualità di violazione del divieto di cessione del contratto.

Eventuali proroghe ai termini contrattuali per sopravvenute particolari circostanze potranno essere concesse all'IMPRESA solo su presentazione di specifica e tempestiva richiesta, che dovrà essere adeguatamente motivata e fatta pervenire al COMITATO prima della scadenza dei termini contrattualmente stabiliti.

Articolo 16 **Varianti**

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni oltre il quinto dell'importo del contratto, il COMITATO può imporre all'IMPRESA l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'IMPRESA non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'IMPRESA espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal COMITATO, purché non mutino la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'IMPRESA se non sia stata approvata dal COMITATO. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche

contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'IMPRESA, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Articolo 17 **Garanzie**

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, nonché a garanzia degli eventuali crediti del COMITATO derivanti dall'applicazione delle penali di cui al precedente art. 15, l'IMPRESA ha provveduto a costituire cauzione definitiva che si allega sotto la lettera E), mediante garanzia fidejussoria n. _____ del _____, autenticata dal dott. _____ con la quale la si è costituita fideiussore nell'interesse della stessa IMPRESA per l'importo garantito di € (Euro). Tale importo è stato determinato, ai sensi dell'art. 103 del CODICE.

La garanzia, di validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) cui si aggiungono 12 (dodici) mesi a garanzia di eventuali danni arrecati a terzi, ha efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del COMITATO, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia deve essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del COMITATO qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'IMPRESA. In caso di inadempimento a tale obbligo, il COMITATO ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'IMPRESA, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato con le modalità di cui all'art. 103 del CODICE.

Il COMITATO ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli ulteriori obblighi previsti.

A copertura dei rischi per responsabilità civile contro terzi, allegato F), l'IMPRESA ha inoltre provveduto a presentare apposita polizza, con effetto dal... a favore del COMITATO con massimali di € 500.000 per sinistro, persona e cose. Tale garanzia sarà svincolata negli stessi termini e modalità di cui alla sopra citata cauzione, e dovrà essere reintegrata nel caso di riduzione per effetto di accadimento di sinistri nel termine di giorni 10.

Articolo 18 **Cessione del contratto**

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1, lett. d), n. 2, del Codice, è fatto divieto all'IMPRESA di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al citato art. 106. L'Aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al COMITATO. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52 del 1991. E' fatto, altresì, divieto all'IMPRESA di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'IMPRESA, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il **CIG n. 8207980F5B** al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'IMPRESA, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell' Aggiudicatario medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'IMPRESA agli obblighi di cui al presente punto, fermo restando il diritto del COMITATO al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Articolo 19

Recesso

Il COMITATO ha diritto, a suo insindacabile giudizio e dandone adeguata motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'IMPRESA con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'IMPRESA dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al COMITATO.

In caso di recesso del COMITATO, l'IMPRESA ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.

In caso di sopravvenienze normative interessanti il COMITATO che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, il COMITATO potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'IMPRESA con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l'IMPRESA ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Articolo 20

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'IMPRESA è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'IMPRESA comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'IMPRESA inserisce nei contratti sottoscritti con gli

eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Qualora l'IMPRESA non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il COMITATO verifica in occasione di ogni pagamento all'IMPRESA e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 21 Foro competente

Per la definizione di eventuali controversie tra l'IMPRESA e il COMITATO, il Foro competente è quello di Roma.

Articolo 22 Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'IMPRESA tutti gli oneri fiscali e le spese di registro, di bollo, di copia e di quanto altro occorrente per la formazione e la stipulazione del presente contratto ad eccezione di quelli che fanno carico al COMITATO per legge. L'IMPRESA dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m. e i. Conseguentemente al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 131/1986.

Articolo 23 Decorrenza ed efficacia del contratto

Il presente contratto è impegnativo per l'IMPRESA dal momento della sua stipula, mentre lo sarà per il COMITATO successivamente alla registrazione, presso i competenti organi di controllo, del decreto di approvazione del presente atto e subordinatamente all'acquisizione dell'informativa prefettizia.

Articolo 24 Domicilio

A tutti gli effetti del presente atto ed ai fini della competenza giudiziaria, l'IMPRESA elegge il proprio domicilio legale presso la propria sede legale in ove è convenuto che possono ad essa essere notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerente al presente contratto. L'IMPRESA è tenuta a comunicare al COMITATO ogni successiva variazione del domicilio dichiarato.

Articolo 25

Obblighi di comunicazione dell'Impresa

Ai sensi dell'articolo 7, comma 11, della legge 19.03.1990, n. 55, e s.m.i., l'IMPRESA è tenuta a comunicare tempestivamente al COMITATO ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Articolo 26

Trattamento dei dati personali

Le attività oggetto dell'appalto implicano, da parte dell'IMPRESA, il trattamento dei dati personali di cui è titolare il COMITATO, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito definito per brevità anche il "Codice").

Il COMITATO, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del Codice, riconosce che l'IMPRESA dispone delle autonomie operative necessarie, dell'esperienza, delle capacità e l'affidabilità necessarie a fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Pertanto, l'IMPRESA, nell'ambito delle prestazioni oggetto dell'appalto, effettua le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto delle prescrizioni previste dalla suddetta normativa. In particolare, l'IMPRESA viene nominato dal COMITATO, Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice.

Articolo 27

Comunicazioni

Per tutte le comunicazioni tra le parti in attuazione del contratto è obbligatorio l'uso della posta elettronica certificata ovvero della posta elettronica ordinaria in ragione del rilievo legale o meno delle comunicazioni. In particolare, tutte le comunicazioni aventi valore pattizio assumono validità solo se trasmesse all'indirizzo mail *pec.alboautotrasporto@pec.mit.gov.it* o altro indicato dal COMITATO. Il COMITATO non risponde in alcun modo per l'inosservanza della suddetta disposizione.

Articolo 28

Clausole finali

Il presente contratto e gli Allegati richiamati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente contratto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.